

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 18 del 3 Giugno 2014

1. DIRITTO ANNUALE 2014 - Pagamento entro il 16 giugno - Invio informative tramite PEC

Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) al **1° gennaio 2014** devono versare il diritto annuale 2014 alla Camera di Commercio di competenza (dove risulta iscritta la Sede e/o le unità locali) entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero **entro il 16 giugno 2014**.

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello F24 telematico.

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, e cioè **entro il 16 luglio 2014**, è comunque possibile effettuare il versamento **maggiorando l'importo dello 0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità locali in più province, prima di calcolare l'importo da pagare, verificare se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un eventuale maggiorazione degli importi del diritto annuale.

Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da una provincia a un'altra dopo il 1° gennaio 2014, versano il diritto 2014 per la sede alla Camera di provenienza.

A partire dall'anno 2014, le **lettere informative sul diritto annuale verranno inviate**, da parte delle Camere di Commercio, **tramite posta elettronica certificata (PEC)**. Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

Attenzione alle richieste ingannevoli e ai falsi bollettini.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare le tabelle degli importi dovuti si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

2. SOCIETA' COOPERATIVE - Deposito dei bilanci di esercizio 2013 - Il Ministero pubblica le domande frequenti (FAQ)

Nel tentativo di offrire un aiuto pratico ed una prima guida per le società cooperative, il Ministero dello Sviluppo Economico ha raccolto alcune fra le domande che più frequentemente sono state poste dall'utenza in occasione della presente campagna bilanci, con le relative risposte.

Non si tratta – fa presente il Ministero - di un lavoro esaustivo, ma solamente di una prima e parziale raccolta, in base alle risultanze dell'attività quotidiana di front-office.

Tra le tante indicazioni fornite, viene ricordato che i dati del modulo B vengono utilizzati esclusivamente per la verifica e conferma della mutualità prevalente; qualsiasi altra variazione, compresa l'attestazione della perdita della mutualità prevalente, verrà acquisita dall'Albo delle società cooperative o dal Registro delle imprese solo se comunicata mediante la compilazione del modello S2 (quadro 31).

Da quest'anno non viene più richiesto il numero di iscrizione all'Albo, in quanto l'identificazione della cooperativa avverrà mediante il codice fiscale o il numero REA dell'impresa.

[Per accedere alle FAQ clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/28ysngg>

3. BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - Nuove indicazioni dal Ministero per la comunicazione annuale delle notizie di bilancio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota direttoriale del 21 maggio 2014, Prot. 0096380**, ha fornito indicazioni in merito alla nuova modulistica telematica prevista con il D.M. 18 ottobre 2013 per la comunicazione annuale delle notizie di bilancio a carico delle banche di credito cooperativo.

Ricordiamo che le Banche di credito cooperativo, secondo quanto disposto dal **Decreto direttoriale 28 aprile 2011**, soggiacciono agli obblighi di cui al combinato disposto dell'art. 223-sexiesdecies Disp. Att. C.C. e del comma 4, dell'art. 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale obbligo va assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge, della dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, autenticata ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione della modulistica telematica di generale utilizzo (Mod. C17).

Tale metodologia di inoltro è stata ora sostituita da una nuova modulistica telematica definita e approvata con il D.M. 18 ottobre 2013 e pertanto il Ministero ha ritenuto opportuno fornire nuove indicazioni in merito alle modalità di comunicazione annuale delle notizie di bilancio da parte delle Banche di Credito Cooperativo.

[Per scaricare il testo della nota clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/prot_96380_21_05_2014.pdf

4. PAGAMENTI ON-LINE - A disposizione il nuovo canale "ICONTO" - Accordo tra Agenzia delle Entrate e InfoCamere

Con un **comunicato stampa congiunto del 26 maggio 2014**, l'Agenzia delle Entrate e InfoCamere hanno annunciato che **da giugno** i contribuenti potranno effettuare il versamento dei tributi con modello F24 anche **attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto di Pagamento InfoCamere**.

La novità è frutto dell'accordo firmato dall'Agenzia delle Entrate e da InfoCamere, costituito nell'ambito del sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti dei cittadini e incentivare sistemi di pagamento online alternativi all'uso del contante.

Ai servizi tradizionalmente offerti da InfoCamere se ne sono affiancati altri che vedono il Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica Amministrazione e per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati.

In questo contesto, InfoCamere, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 11 del 2010, ha costituito un **Istituto di Pagamento**.

Il fulcro dell'offerta è costituito da un **Conto di Pagamento**, denominato **"ICONTO"**, che assicura ai propri utenti una piena integrazione telematica dei processi di liquidazione delle spettanze (diritti, tariffe e imposte) con le applicazioni informatiche relative a diversi servizi di e-government.

Attraverso questo nuovo canale i contribuenti potranno, quindi, effettuare i pagamenti con F24 utilizzando i servizi forniti da InfoCamere.

Con questa iniziativa l'Agenzia prosegue nel percorso di progressivo allargamento al mercato dei servizi di pagamento, per offrire nuove soluzioni per il versamento delle imposte, che si affiancano ai servizi già offerti dal sistema bancario e postale.

InfoCamere amplia i servizi offerti a cittadini e imprese, nell'ottica di agevolare e semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/28yb3xz>

[Per accedere al portale "ICONTO" – Istituto di Pagamento InfoCamere clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home>

5. ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Pubblicate le Linee guida per le relazioni dei college sindacali sul bilancio d'esercizio 2013

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014, la **delibera della Corte dei Conti del 15 aprile 2014**, contenente le Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale sul bilancio d'esercizio 2013.

La delibera approva lo **schema di relazione-questionario sul bilancio d'esercizio 2013 e le relative linee guida**, cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della L. n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e dell'art. 1, comma 3, del D:L. n. 174/2012, convertito, dalla L. n. 213/2012.

Nel dettaglio il questionario è articolato come segue:

- la **parte prima** (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni regionali;
- la **parte seconda** contiene il conto economico e domande e prospetti relativi alla situazione economica, con approfondimenti su temi particolari;
- la **parte terza** contiene lo stato patrimoniale e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari;
- chiudono le **attestazioni finali**.

Gli **enti interessati dall'adempimento** sono i seguenti:

- **Azienda Sanitaria Locale;**
- **Azienda Ospedaliera;**
- **Policlinici Universitari;**
- **Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;**
- **Agenzie Regionali per l'Emergenza Sanitaria;**
- **Gestioni Sanitarie Accentrate;**
- **Ospedali classificati**, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.

Per scaricare il testo della delibera della Corte dei Conti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28yg0pl>

6. TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI - L'Europa detta le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 157/1 del 27 maggio 2014, la **Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014** sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra- societari.

Per «**trasferimento intra-societario**», si intende il distacco temporaneo a fini professionali o di formazione di un cittadino di un paese terzo che al momento della domanda di un permesso per trasferimento intra-societario soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri, da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro prima e durante il trasferimento, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quello Stato membro e, se del caso, la mobilità tra entità ospitanti stabilite in uno o diversi secondi Stati membri.

La presente direttiva, al fine di stabilire una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di lavoratori nell'ambito di trasferimenti intra-societari, sulla base di definizioni comuni e di criteri armonizzati, indica:

- a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri e i diritti di cittadini di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
- b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha rilasciato al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario ai sensi della presente direttiva.

La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di ammissione e chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualità di dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio.

Per scaricare il testo della Direttiva europea clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_157_R_0001&from=IT

7. ARTBONUS - Pubblicato il decreto-legge che introduce misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale e rilanciare il turismo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014, il **Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83**, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*".

Il decreto "**ArtBonus**" rappresenta un'autentica rivoluzione nell'ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.

Con il nuovo Art Bonus sarà **detraibile il 65% delle donazioni** a favore di:

- a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- b) musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici;
- c) teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per le imprese è utilizzabile in compensazione).

Anche le strutture turistiche potranno contare su significativi tax credit, pari al 30% delle somme investite in interventi di ristrutturazione, ammodernamento e digitalizzazione.

Per favorire la nascita di nuove iniziative turistiche vengono **semplificate le procedure amministrative di apertura delle attività ricettive**. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo saranno soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, della L. n. 241/1990.

Per rilanciare la promozione nazionale del turismo e l'immagine dell'Italia e favorire risparmi di spesa è stata prevista la **trasformazione di ENIT da ente pubblico a ente pubblico economico** e la **liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A.**

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

8. REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Pubblicare le nuove norme europee

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 158/196 del 27 maggio 2014, le nuove norme in materia di revisione legale dei conti, ed in particolare:

- il **Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014**, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la Decisione 2005/909/CE della Commissione;
- la **Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014**, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il **Regolamento** stabilisce i requisiti per l'esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico, norme per l'organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne l'indipendenza e a evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.

Per quanto attiene la **nuova Direttiva**, questa reca modifiche alla Direttiva 2006/43/CE, la quale definisce le condizioni per l'abilitazione e l'iscrizione nel registro dei soggetti che effettuano le revisioni legali dei conti, le norme in materia di indipendenza, obiettività e deontologia professionale che si applicano agli stessi e il quadro per il controllo pubblico al quale tali soggetti sono sottoposti.

Ricordiamo che la Direttiva 2006/43/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 17 giugno 2016. Lo stesso termine è indicato per il recepimento a livello nazionale della Direttiva.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Regolamento e della nuova Direttiva europea si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Revisione legale dei conti**

LINK:

9. SISTRI - Online nuovi servizi a supporto delle aziende

Sul portale del SISTRI, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato, in data 28 maggio 2014, un nuovo comunicato attraverso il quale rende noto che, all'interno dell'applicazione "Gestione Azienda" sono disponibili **nuove funzionalità che consentono agli utenti di effettuare in piena autonomia** le seguenti operazioni:

- **Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa danneggiamento, smarrimento o furto;**
- **Richiesta duplicazione Dispositivo USB;**
- **Richiesta Dispositivo USB aggiuntivo;**
- **Richiesta sostituzione Black Box causa furto;**
- **Geolocalizzazione sede e unità locale.**

Per accedere al portale del SISTRI clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sistri.it/>

10. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Nuove indicazioni applicative dalla Regione Veneto

Per la Regione Veneto, **gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche** non rientrano nella disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al D.P.R. n. 59/2013.

E' quanto viene chiarito dalla regione Veneto, con la **Delibera della Giunta regionale n. 622 del 29 aprile 2014**, in vigore dal 27 maggio 2014, emanata ad integrazione delle precedenti istruzioni sull'applicazione dell'AUA fornite con la Delibera della Giunta Regionale n. 1775 del 3 ottobre 2013.

Tenuto conto dell'assetto complessivo delle competenze in materia ambientale ed anche di quanto chiarito a livello interpretativo con la Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché delle problematiche evidenziate dalle associazioni di categoria soprattutto in tema di scarichi, la Regione Veneto ha ritenuto necessario chiarire alcuni aspetti al fine di rispondere, nel miglior modo possibile, alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre contestualmente gli oneri burocratici a carico delle imprese, siano esse operatori privati o pubblici.

Con l'intento di coordinare la disciplina nazionale dell'AUA con le norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009, la Regione ha precisato che **gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non rientrano nella disciplina** dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, non essendo soggetti ad autorizzazione, non rientrano nella disciplina dell'AUA.

Analogamente, non rientrano nella disciplina dell'AUA gli **scarichi di acque di prima pioggia** (articolo 39, D.C.R. n. 107/2009), mentre **vi rientra** l'autorizzazione allo **scarico di acque meteoriche di dilavamento** di cui all'articolo 39, comma 1, del citato Piano di tutela delle acque.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della deliberazione della Regione Veneto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – AUA**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=494>

11. IMBALLAGGI - Siglato nuovo accordo quadro tra ANCI e CONAI – Siglati anche cinque allegati tecnici

Lo scorso 1 aprile ANCI e CONAI hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro che regolerà, per il **quinquennio 1° aprile 2014 – 31 marzo 2019**, l'entità dei corrispettivi da riconoscere ai Comuni, o ai soggetti da essi delegati, per i "maggiori oneri" sostenuti per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

L'Accordo Quadro, nella parte generale, conferma la garanzia di ritiro universale, da parte dei Consorzi di Filiera, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta su tutto il territorio nazionale.

Ciò anche nel caso in cui gli obiettivi consortili di riciclo e di recupero previsti dalla legge siano stati raggiunti o superati.

Il nuovo Accordo prevede la possibilità di rivedere i corrispettivi unitari dopo 30 mesi dalla data di stipula dell'Accordo, qualora vi siano significative variazioni dei "maggiori oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Assieme al testo dell'accordo-quadro, sono stati pubblicati anche i **cinque allegati tecnici** sottoscritti dalle parti che riguardano **acciaio, alluminio, carta, legno e vetro**, che contengono nuove specifiche tecniche legate ai controlli in piattaforma sul materiale conferito e al monitoraggio dei relativi flussi, e prevedono mediamente incrementi dei corrispettivi unitari fra il 16 e il 17%.

Per la **plastica**, in attesa della definizione del nuovo allegato tecnico, le condizioni previste dall'allegato precedente sono state prorogate fino al 30 giugno prossimo (con un incremento pari al 10,6% dei corrispettivi).

[Per scaricare il testo dell'accordo e dei cinque allegati tecnici clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=47269>

12. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Direttive dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 66 del 28 maggio 2014**, ha indicato le disposizioni attuative per gli uffici relative all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tale decreto, entrato in vigore il 6 giugno 2013 e applicabile anche nei confronti dell'INPS, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007.

A decorrere dal 6 giugno 2014, l'INPS, come tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità previste dagli allegati del decreto n. 55 del 3 aprile 2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi da tale data, non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Di conseguenza, l'INPS, e per essa tutte le strutture titolari di poteri di spesa a livello centrale e territoriale:

- **a decorrere dal 6 giugno 2014**, potrà ricevere esclusivamente fatture trasmesse in modalità elettronica, secondo le modalità definite dal suddetto decreto n. 55 del 3 aprile 2013 e dalle successive disposizioni normative e interpretative;
- **a decorrere dal 6 settembre 2014**, potrà procedere al pagamento delle sole fatture pervenute in formato elettronico.

Con la circolare n. 66/2014, l'INPS ha delineato quali sono le attività da porre in essere per il completamento del processo di sviluppo e consolidamento della fatturazione elettronica, la cui implementazione è sotto la responsabilità delle Strutture titolari di budget in indirizzo, in raccordo con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici (DCSIT).

[Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2066%20del%2028-05-2014.pdf>

13. PRIVACY E TRASPARENZA ONLINE DELLA P.A. - Le nuove Linee guida del Garante

Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione (si veda da ultimo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*") hanno reso necessario un intervento del Garante diretto ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dalle disposizioni di riferimento.

Con la **Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014**, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le "**Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati**".

Le "Linee guida" hanno lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Il presente provvedimento sostituisce le precedenti "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", adottate con la Deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011.

Per scaricare il testo della Deliberazione contenente le "Linee guida" del Garante clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436#linee>

14. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Approvato il modello di CCP per il versamento

Con **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014, è stato approvato il modello di **bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, da utilizzarsi a decorrere dall'anno 2014.

Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: **1017381649**, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI».

La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell'allegato 3, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Il contribuente può effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28yi43h>

15. POS PER I PROFESSIONISTI - Circolare dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro - Nessun obbligo di installazione

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, **a decorrere dal prossimo 30 giugno**, tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi professionali, **sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso "carte di debito"**.

Per "**carta di debito**" si intende esclusivamente lo strumento di pagamento, emesso da un Istituto di Credito, che non finanzia l'acquisto ma che consente l'addebito in tempo reale. In sostanza, viene individuato esclusivamente il bancomat, operante su determinati circuiti che consentano di effettuare e ricevere tali pagamenti.

Il consumatore, o utente, che può optare per il pagamento con carta di debito è la persona fisica, quindi non imprenditore e non in possesso di partita IVA, che agisce e riceve servizi dal professionista per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Esaminando la normativa vigente, dettata con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze si ricava:

a) che di fatto **non viene previsto alcun obbligo di installazione del POS da parte dei professionisti**. La normativa consente ai committenti semplicemente di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all'importo di 30 euro, dunque, gli altri metodi di pagamento previsti dalla normativa vigente (*assegni, bonifici, contanti nei limiti previsti*) restano validi a tutti gli effetti;

b) che **la mancata installazione del POS non produce un inadempimento sanzionabile** né tantomeno una perdita del credito; bensì obbligherebbe il professionista ad attivare le misure di recupero del credito così come previste dalla normativa. Di conseguenza nessun obbligo di installazione del POS è posto a carico dei professionisti.

Sono questi i chiarimenti e le osservazioni che sono giunte dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro con la **circolare n. 12 del 29 maggio 2014**, che arriva dopo quella emanata dal Consiglio Nazionale Forense del 20 maggio scorso.

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ritiene che il provvedimento introduce solamente inutili adempimenti a danno dei professionisti, con un incremento dei costi per gli stessi e benefici solo a favore degli Istituti di Credito.

Nel caso il legislatore reputasse necessaria e obbligatoria l'installazione del POS per il pagamento in formato elettronico, la Fondazione sostiene che dovrebbe essere "*indispensabile e necessario prevedere*

per via normativa una sostanziale riduzione/azzeramento dei costi per l'installazione e la gestione degli apparecchi terminali presso gli Studi Professional".

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/Circolare_n12-2014.pdf

16. ACQUISTI ONLINE - Dal 13 giugno in vigore le nuove regole introdotte con il D.Lgs. n. 21/2014 di recepimento della Direttiva europea 2011/83

Dal prossimo 13 giugno diventeranno operative le nuove regole per il commercio elettronico dettate dal **Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21** con cui è stata recepita la direttiva europea 2011/83 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori.

Il Decreto modifica il Capo I del Titolo III del Decreto legislativo 6 Settembre n. 206 (Codice del Consumo) riguardante i **contratti a distanza**, categoria nella quale rientrano anche le **vendite on-line**.

Il recepimento introduce importanti novità sugli obblighi informativi precontrattuali e requisiti formali nella gestione del contratto di vendita on-line e sul diritto di recesso del consumatore.

Uno dei principali cambiamenti riguarda il **diritto di recesso**: il ripensamento sugli acquisti online sarà esteso **dagli attuali 10 fino a 14 giorni**. Nel caso il consumatore non sia stato informato di questa norma, si avrà diritto ad un periodo ancora più lungo: esattamente **tre mesi di tempo**.

Anche per gli **acquisti per telefono** ci saranno dei cambiamenti. Non avrà più valore il solo consenso, ancorché registrato come spesso gli operatori dei call center ci invitavano a fare. Dal 13 giugno occorrerà che ci sia la **conferma scritta**, che sia in forma cartacea che per e-mail.

Un altro cambiamento importante degli acquisti online, sempre a tutela del consumatore, è la **maggiore trasparenza delle spese**, con il negoziante che è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del negoziante.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.Lgs. n. 21/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Il Codice del Consumo**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=82>

17. ORDINANZE ANTI-VOLANTINAGGIO - La Giustizia Amministrativa le ritiene illegittime

La distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici, ove sono collocate apposite cassette che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario è **un'attività essenzialmente libera** e **l'amministrazione comunale non può vantare poteri regolatori** suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti.

Dunque, **deve ritenersi illegittima l'ordinanza del sindaco** che vieta di distribuire sul territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

E' quanto viene nuovamente ribadito dal **TAR Puglia - Lecce, Sezione II, con la Sentenza n. 1288 del 26 maggio 2014** (adeguandosi alla pronuncia del TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 aprile 2012, n. 641).

Peraltro, lo stesso Tribunale Amministrativo pugliese si era già pronunciato in tal senso con Sentenza n. 478 del 16 febbraio 2007.

Con lo scopo di **tutelare il decoro cittadino** e per arginare un'eccessiva presenza di materiale pubblicitario infilato nelle cassette postali o lasciato sui parabrezza delle auto in sosta o appoggiato sui muretti a ridosso delle abitazioni che finiva poi sulle strade determinando una sensazione di trascuratezza, di sporcizia ed un aggravio dei costi comunali per la pulizia delle strade, numerosi Sindaci, in tutta Italia, hanno emesso apposite ordinanze, alcune delle quali prevedono l'obbligo di distribuzione diretta con la consegna a mano a condizione che l'interessato accetti di prendere il volantino; altre regolamentano la distribuzione del materiale di propaganda confinando la sua distribuzione solo in determinati giorni, in orari prestabiliti e previa comunicazione ai Vigili urbani una settimana prima; altre ancora prevedono che le cassette postali ubicate all'esterno degli immobili debbano essere *"chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse"*.

Tuttavia, tali ordinanze sono state molto spesso vanificate dai Tribunali Amministrativi che hanno accolto i ricorsi delle società di distribuzione per incompletezza dei provvedimenti o perché non era dimostrato il nesso di causalità tra libera attività commerciale e danno ambientale.

I giudici amministrativi ricordano che la distribuzione di volantini lungo le strade e nei luoghi pubblici in generale **è un'attività libera e l'amministrazione pubblica non vanta alcun potere di limitazioni**, disponendo peraltro di poteri sanzionatori già esistenti, che tutelano il decoro urbano.

18. TOUR VIRTUALE NELLE STANZE DEL QUIRINALE

Dal 31 maggio 2014 è possibile ammirare la ricchezza artistica del Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, anche attraverso una nuova visita virtuale realizzata con immagini "immersive" (come se il visitatore fosse nelle sale o nei corridoi) ad alta definizione.

Davanti allo schermo è possibile decidere il percorso della propria passeggiata virtuale accompagnati dalle voci degli attori Francesco Pannofino e Isabella Ragonese.

E' una navigazione a 360 gradi tra quasi cinque secoli di storia, dal 1583 ai nostri giorni.

Tra le tante tappe ci si può soffermare su affreschi di Guido Reni, Pietro da Cortona e altri.

Il cammino permette a chi lo percorre di farsi un'idea sulle aspirazioni di Papi come Paolo V Borghese che voleva affermare l'universalità della Chiesa di Roma raffigurando ambascerie provenienti da varie parti del mondo distanti da Roma.

Il viaggio virtuale può portare sotto le volte degli architetti Flaminio Ponzio, Carlo Maderno e Domenico Fontana fino a far scorgere tracce del sogno di Napoleone, imperatore che intendeva rendere il Quirinale la reggia dell'Impero, ma non ci riuscì pur avendo fatto preparare il Palazzo ad accogliere la famiglia imperiale francese.

Per accedere alla visita dal tuo PC, tablet o smartphone clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.quirinale.it/>